

di Niccolò Figundio

La revisione della Legge sul riciclaggio di denaro

Il contrasto al riciclaggio di denaro è, da ormai un trentennio, un tema fondamentale per tutte le economie avanzate, oggetto di un processo di elaborazione legislativa pressoché continua. Il settore finanziario, a livello internazionale, è stato particolarmente toccato da queste normative. In ambito svizzero, la centralità di tale comparto economico ha imposto uno sforzo legislativo ancora più incisivo, che ha condotto – nel 1998 – all'entrata in vigore della Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD).

Detta normativa è stata oggetto di un recente intervento riformatore. In base a quanto stabilito dal Consiglio federale lo scorso 31 agosto, le modifiche entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio 2023. In questo contributo, dopo un excursus generale sulla LRD, si accennerà ad alcune novità introdotte dalla riforma.

La Legge sul riciclaggio di denaro

A livello internazionale, l'evoluzione normativa in materia antiriciclaggio è stata, nel corso dei decenni, largamente condizionata dall'opera di organizzazioni quali il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e il Global Forum on Transparency and Exchange of Information

for Tax Purposes, entrambi costituiti in seno all'OCSE.

Tale influenza si è riverberata anche sul diritto interno svizzero, ed in particolare sulla già menzionata LRD la quale costituisce il fulcro del diritto elvetico in materia di contrasto al riciclaggio. Questa legge ha segnato una fondamentale evoluzione dell'atteggiamento del legislatore elvetico che, con essa, ha esteso il contrasto al riciclaggio dall'ambito puramente penale anche a quello amministrativo.

La LRD prevede, anzitutto, particolari "obblighi di diligenza" in capo agli intermediari finanziari, a scopo preventivo; al contempo, la legge disciplina ulteriori attività, allo scopo di rintracciare e confiscare i valori patrimoniali illeciti e stabilire una

traccia documentale per individuare e punire gli autori di tali condotte.

Aspetto cruciale della LRD è quello relativo al suo ambito di applicazione soggettivo: esso è distinto in due categorie, quella degli *intermediari finanziari* e quella dei *commercianti*. Quanto agli intermediari finanziari, fanno parte di questa categoria – tra gli altri – le banche, i gestori patrimoniali, i trustee, gli istituti di assicurazione e le società di intermediazione mobiliare.

Gli obblighi di diligenza generali previsti dalla LRD

Con riguardo agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD (Sezione 1 della LRD), essi variano in ragione della situazione ed in particolare nel caso in cui l'intermediario possa



nutrire sospetti di riciclaggio. Di seguito si accennerà ad alcuni degli obblighi principali.

Dal punto di vista degli obblighi generali, gli intermediari devono, anzitutto, procedere all'identificazione della propria controparte contrattuale al momento dell'avvio di una relazione d'affari, utilizzando "la diligenza richiesta dalle circostanze" (cfr. art. 4 cpv. 1 LRD). Inoltre, l'intermediario deve identificare il soggetto "avente economicamente diritto" (ADE), ossia quello che dispone del diritto economico sui valori patrimoniali. Ancora, l'intermediario deve identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari, modulando le proprie verifiche in base alle circostanze concrete e in particolare all'esistenza di elementi di sospetto. Vi sono, poi, specifici oneri documentali aventi lo scopo di assicurare uno standard nella tenuta dei documenti relativi alle relazioni d'affari da parte dell'intermediario, sia dal punto di vista qualitativo che da quello temporale.

Il contrasto al riciclaggio si realizza, inoltre, anche attraverso un'organizzazione adeguata da parte dell'in-

termediario: in questo senso, la LRD prevede obblighi in punto di formazione del personale e di svolgimento di controlli interni.

Qualora ricorrano elementi di dubbio o di rischio, l'intermediario sarà poi sottoposto ad ulteriori obblighi, dovendo – ad esempio - procedere ad un nuovo accertamento dell'identità della controparte o dell'avente diritto economico nonché a richiedere al cliente chiarimenti per accertare le circostanze e lo scopo di una determinata transazione, come anche della relazione d'affari nel suo complesso.

Gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio

Allorché ricorrano sospetti di riciclaggio, l'intermediario sarà tenuto al rispetto di ulteriori obblighi (Sezione 2 della LRD), i quali costituiscono il nucleo della normativa in discorso. Si tratta, in particolare, dell'obbligo di comunicazione, dell'obbligo di bloccare i valori patrimoniali e del divieto di informazione della controparte.

Quanto all'obbligo di comunicazione, esso deriva dall'esistenza di

un "sospetto fondato" che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari: siano in relazione con un reato di partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica o siano in rapporto con un reato di riciclaggio di denaro; provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato; siano nella disponibilità di un'organizzazione criminale; servano al finanziamento del terrorismo. Ancora, tale obbligo sorge anche quando l'intermediario non abbia instaurato la relazione d'affari con la controparte a motivo di un sospetto di riciclaggio.

In presenza di tali sospetti, l'intermediario dovrà richiedere chiarimenti al cliente e poi valutare le informazioni ricevute. Qualora permangano ancora dubbi circa la fondatezza del sospetto, l'intermediario potrà proseguire nella relazione d'affari, tenendola monitorata adeguatamente oppure interromperla, mantenendo comunque traccia documentale della stessa. Se invece, valutati i chiarimenti ricevuti, i sospetti saranno confermati, l'intermediario sarà obbligato ad effettuare una comunicazione nei confronti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Questa autorità, entro venti giorni, analizzerà la comunicazione decidendo poi per la sua archiviazione o per la trasmissione alle autorità penali.

In quest'ultimo caso, l'intermediario finanziario dovrà procedere al blocco dei valori patrimoniali affidatigli. Per ragioni di cautela, nel caso, invece, di sospetti legati al terrorismo, il blocco dovrà essere applicato nello stesso momento dell'invio della comunicazione al MROS. In generale,

per non pregiudicare l'attività d'indagine del MROS e delle autorità penali, all'intermediario sarà comunque vietato informare l'interessato, nonché terzi soggetti, dell'avvenuta comunicazione al MROS.

La riforma della LRD

Come si accennava in apertura, la LRD ha subito un recente intervento di riforma, di prossima entrata in vigore. Dopo varie revisioni avvenute nel passato – specialmente per influsso delle raccomandazioni del GAFI - l'ultimo progetto di riforma della LRD ha preso avvio nel 2019, seguendo un percorso piuttosto travagliato. In ultimo, nella seduta del 31 agosto scorso, il Consiglio federale ha stabilito l'entrata in vigore della LRD riveduta – nonché della revisionata Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) – per il prossimo 1° gennaio 2023.

Le linee fondamentali del progetto originario riguardavano l'estensione degli obblighi di diligenza nonché dell'ambito soggettivo della legge, prevedendo anche l'assoggettamento alla LRD di una nuova categoria di soggetti definiti *consulenti*, che avrebbe ricompreso anche avvocati e notai.

Al termine del percorso parlamentare, può tracciarsi un sommario bilancio della progettata riforma e di quella che entrerà in vigore.

Anzitutto, non è stata recepita l'inclusione dei consulenti tra i soggetti della LRD e neppure l'abbassamento dei valori soglia per il commercio di metalli e pietre preziose.

Importanti modifiche, invece, sono state approvate quanto alla verifica dei documenti richiesti ai fini dell'adempimento degli obblighi

di diligenza. In primo luogo, per l'accertamento dell'ADE si prevede espressamente – sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale – che l'intermediario ne debba verificare l'identità, vagliando in modo critico i documenti ad esso presentati. Ulteriormente, la riforma prevede che l'intermediario debba procedere alla verifica periodica (e regolare) dell'attualità dei documenti, secondo una periodicità variabile e modulata sul livello di rischio della controparte.

Quanto ai profili relativi all'operatività del MROS, la novella legislativa sopprime il vigente termine di venti giorni; ritenuto troppo restrittivo;

l'intermediario potrà però interrompere una relazione che è stata oggetto di una comunicazione se non abbia ricevuto dal MROS, entro quaranta giorni, la notifica della trasmissione all'autorità penale. Fondamentale modifica, in ultimo, riguarda la precisazione dei contorni dell'obbligo di comunicazione al MROS, attraverso la revisione dell'art. 9 LRD, circa la nozione di "sospetto fondato". Alla luce della nuova disposizione, la fondatezza ricorre quando l'intermediario sia in possesso di un "indizio concreto" o di "più elementi concreti" di sospetto riciclaggio e i chiarimenti ottenuti non consentano "di fugare tale sospetto".



In conclusione, si può affermare che la novella legislativa di prossima entrata in vigore – pur scaturendo anche dalle pressioni subite dalla Svizzera a livello internazionale, specie da parte del GAFI - si pone in diretta continuità con l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale della vigente normativa nel contesto nazionale, codificando principi già acquisiti. La speranza è che la revisione in discorso costituisca un efficace sprone, per gli intermediari, a porre sempre maggiore attenzione ai propri obblighi antiriciclaggio.